

DISCIPLINARE DI INCARICO

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'Istituto Autonomo Case popolari della Provincia di Messina (*di seguito stazione appaltante*) affida al soggetto contraente, che accetta, il servizio relativo alla verifica, ai fini della validazione del progetto esecutivo inerente la realizzazione dei **“LAVORI DI RECUPERO DI N. 4 PALAZZINE PER COMPLESSIVI N. 26 ALLOGGI DI PROPRIETÀ IACP NEL COMUNE DI VILAFRANCA T. (ME) IN LOCALITÀ ACQUASANTA NORD E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE SOTTO FORMA DI COMUNITÀ SOCIO ASSISTENZIALE FINALIZZATO ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI E ABITATIVI”** ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016.

ART.2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il soggetto incaricato espletterà l'incarico in questione alle condizioni tutte previste nel presente disciplinare, negli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, tra cui in particolare:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti applicabili;
- norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio. L'attività di verifica verrà effettuata sulla documentazione progettuale fornita dall'Ente, che verrà di volta in volta consegnata con apposito elenco, la cui copia dovrà essere sottoscritta in segno di ricevuta da parte del soggetto incaricato.

Il soggetto contraente nell'espletamento dell'incarico dovrà rapportarsi con gli uffici preposti dell'Ente al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire all'Ente una costante verifica delle prestazioni svolte. Nello svolgimento del servizio il soggetto contraente deve tenere conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante. Il soggetto contraente deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento del servizio.

Il soggetto contraente si impegna a produrre, prima del pagamento del compenso per il servizio svolto:

- a) la documentazione/elaborati indicati all'art. 15, nel numero di copie ivi indicate, considerate già retribuite con il compenso stabilito, nonché ulteriori copie a semplice richiesta anche per l'eventuale fornitura a soggetti terzi (concorrenti alla gara, contro interessati, Autorità giudiziarie, Organi di vigilanza, ecc);

b) una copia della documentazione/elaborati su supporto informatico.

Il soggetto contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

- relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della stazione appaltante;
- far presente alla Stazione appaltante, con la massima tempestività, evenienze o emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni e che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- partecipare alle riunioni collegiali indette dalla stazione appaltante, per l'illustrazione delle verifiche svolte, a semplice richiesta della stazione appaltante nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine all'intervento.

Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Non è consentito il subappalto.

ART. 3 TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Premesso che l'attività di verifica deve essere svolta con momenti continui di coordinamento con il progettista e il RUP, la consegna della documentazione conclusiva di attestazione dell'attività di verifica di ciascun livello progettuale deve essere svolta e consegnata dal soggetto incaricato entro gg. 15 dalla data di convocazione e contestuale consegna del materiale da verificare.

I giorni si intendono naturali e consecutivi.

L'Amministrazione si riserva di concordare con il soggetto contraente un programma di attività diverso in relazione ai termini di consegna della progettazione disposto dall'ente finanziatore subito dopo la relativa comunicazione, al fine di evitare la perdita del finanziamento.

Si specifica che, qualora l'attività di verifica comporti una revisione progettuale, il Responsabile del Procedimento stabilirà, a seconda della complessità della revisione, di accordare un eventuale ulteriore tempo al fine di dell'emissione del rapporto finale di verifica.

L'Ente si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more della stipula del contratto.

Il soggetto contraente è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento del servizio.

Eventuale proroga potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento solo per cause non imputabili al soggetto contraente, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo e comunque compatibilmente con i termini fissati dall'ente finanziatore.

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del Procedimento.

Il soggetto contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti autorizzati.

ART. 4 RITARDI NELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI

In caso di ritardo dell'attività di verifica rispetto alle scadenze temporali stabilite, per cause imputabili al professionista, si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari al 5‰ (cinque per mille) dell'importo contrattuale (da intendersi riferito alla singola fase progettuale) da trattarsi sul compenso spettante, per un massimo di 10 giorni, superati i quali l'Ente ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo contrattuale complessivo, il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempimento e può provocare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del soggetto contraente per eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

ART. 5 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivo del corrispettivo calcolato ai sensi della normativa vigente in materia - comprensivo di onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa allo svolgimento dell'incarico è riportato nella tabella di cui all'**Allegato 1**. A tale importo verrà applicato il ribasso percentuale offerto a seguito dell'invito. Il corrispettivo risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di procedura è da intendersi convenuto a corpo in misura fissa ed invariabile.

Le parti pertanto convengono che il compenso stimato comporta limite di impegno di spesa per la stazione appaltante e resta pertanto inteso che quest'ultima ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale e che per nessuna motivazione, neppure quella eventuale di revisione del progetto e/o del suo importo dettata dall'esigenza della verifica, può essere causa di revisione del compenso.

I pagamenti avverranno, a conclusione di ciascun livello di verifica, previa presentazione della fattura che verrà pagata entro 90 giorni dalla data di ricevimento. Per conclusione della verifica di ciascuna fase progettuale deve intendersi la presentazione, da parte del soggetto incaricato, della documentazione di cui all'art. 15 (verbali di verifica e rapporto conclusivo nei formati richiesti).

Il soggetto contraente rinuncia fin d'ora a richiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non dipende da inerzia, ma dai tempi strettamente necessari.

I corrispettivi convenuti sono imm modificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi; gli eventuali aumenti di parametri professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell'offerta non avranno alcuna efficacia.

L'Ente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali collaboratori delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, regolamento o contrattuali.

ART. 6 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 13.08.2010 n. 136 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, entro sette giorni dalla stipula del contratto oppure entro sette giorni dalla loro accensione, se successiva, indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della citata legge n. 136 del 2010.

ART. 7 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

E' fatto obbligo al soggetto contraente di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell'Ente purché per attività inerenti il servizio affidato.

Qualora il soggetto contraente non ottemperi, nello svolgimento del servizio, alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nell'avviso o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall'Ente, quest'ultimo procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In difetto, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Con la risoluzione sorge in capo all'Ente il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno del soggetto contraente inadempiente. Nel caso di una seconda offerta valida si procederà ad assegnare il proseguo dell'incarico al soggetto che l'ha prodotta.

Al soggetto contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 8 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati progettuali sono di proprietà dell'Ente.

Il soggetto contraente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'incarico.

ART.9 RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

Il soggetto contraente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando l'Ente a riguardo. Il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del contratto, copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.

La polizza deve avere un massimale pari ad € 4.469.930,65.

Nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere la durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra.

Le somme relative alla polizza sono comprese nel compenso a base d'asta.

ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto contraente, ai fini della sottoscrizione del disciplinare, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo a base d'asta, avente validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria, del citato decreto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 11 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del soggetto contraente tutte le spese relative alla stipula del contratto.

ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare, compresa la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il R.U.P. e l'Incaricato. Nel caso di esito negativo dette controversie, nel termine ulteriore di trenta giorni, verranno deferite da una delle due parti ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dall'Amministrazione, uno designato dall'Incaricato ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. In alternativa le parti potranno ricorrere alla Camera Arbitrale e di Conciliazione competente per territorio, ove costituita.

ART. 13 ONERI

L'Incaricato si impegna a denunciare all'A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

A rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituirà clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Sono a carico del Professionista tutte le spese inerenti le copie del presente atto, bolli e eventuali tasse di registrazione.

Restano a carico dell'Amministrazione quelle dovute al Professionista per contributi e oneri previdenziali, l'I.V.A. professionale e quanto altro dovuto per legge.

ART. 14 REQUISITI

Il Professionista/società/raggruppamento/etc. con la sottoscrizione del presente disciplinare dichiara sotto la propria personale responsabilità:

- di disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA), emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali;
- di aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui è accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità;
- di impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico;
- di essere libero professionista/di essere Legale Rappresentante di , di non essere dipendente di Ufficio tecnico di Ente pubblico, di non essere componente dell'Ufficio Regionale per i pubblici appalti, di non essere dipendente da impresa o da società comunque interessata ai pubblici appalti, di non trovarsi in situazioni di controllo e di collegamento con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, di non essere iscritto in SOA, di non essere oggetto di provvedimenti disciplinari esecutivi, di non avere riportato condanne penali in Italia o all'estero, di non essere stato oggetto di alcuno dei provvedimenti di cui alla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzata, di non essere stato destituito dai pubblici uffici, di non essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all'esercizio della libera professione, di non avere rapporti con l'Amministrazione o con altri Enti pubblici né di avere altri rapporti di qualsiasi tipo e natura che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto e con l'esercizio della libera professione e di non essere interdetto neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.

Per tali dichiarazioni si allega comunque autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il soggetto contraente dovrà consegnare n. 2 copie cartacee firmate e n. 1 copia su supporto digitale (CD- ROM) sia in formato pdf sia in formato .doc, rispettivamente per la verifica della progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, di:

- verbali di verifica del progetto, in data certa, redatti in contraddittorio al progettista;
- rapporto conclusivo riportante le risultanze dell'attività di verifica svolta.

ART. 16 — DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Il soggetto contraente dovrà svolgere l'attività di verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo secondo la normativa vigente ponendo in essere un controllo di tipo formale e sostanziale relativo in modo particolare ai seguenti aspetti:

- la completezza, la coerenza e l'adeguatezza della documentazione progettuale;
- la completezza, la coerenza e l'adeguatezza del contenuto degli elaborati;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- la congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche;
- il controllo incrociato tra gli elaborati;
- l'affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento, anche in relazione allo stato di fatto;
- la verifica dei presupposti per assicurare la qualità nel tempo delle opere da realizzare;
- la soddisfazione delle esigenze di funzionalità dell'opera;
- la verifica dei requisiti minimi di cantierabilità di tali opere;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenzione delle opere, ove richiesto.

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento in via esemplificativa agli aspetti di controllo dettati dal DPR 207/2010, nelle more che vengano emanate le linee guida ANAC e tenendo conto delle parti applicabili in relazione all'importanza e alla specificità dei lavori, secondo le indicazioni fornite dal RUP.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti per le finalità inerenti alla gara saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.

In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(*Ing. Santi Grillo*)